

Decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 (Art. 9, comma 28)

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2010, n. 125, S.O.

Capo III

Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, invalidità e previdenza

Art. 9 *Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico* ⁽¹⁰⁹⁾ ⁽¹¹⁹⁾ ⁽¹²²⁾

28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli [articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#), e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'[articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#) e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli [articoli 7](#), comma 6, e [36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'[articolo 70, comma 1, lettera d\) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#), e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'[articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) ⁽¹⁰⁶⁾, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'[articolo 70](#),

comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'*articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,* e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.* Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'*articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.* Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal *comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005,* e successive modificazioni. Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'*art. 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011,* il presente comma non si applica altresì, nei limiti di cinquanta unità di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attività; alla copertura del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'*articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,* convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 agosto 2013, n. 98.* Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall' *articolo 38,* commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'*art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.* Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009. [\(92\)](#) [\(120\)](#) [\(126\)](#) [\(124\)](#) [\(115\)](#)

[\(92\)](#) Comma modificato dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122,* dall'*art. 4, comma 102, lett. a) e b), L. 12 novembre 2011, n. 183,* a decorrere dal 1° gennaio 2012, dall'*art. 4-ter, comma 12, D.L. 2 marzo 2012, n. 16,* convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 aprile 2012, n. 44,* dall' *art. 9, comma 12, D.L. 28 giugno 2013, n. 76,* convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 99,* dall'*art. 9, comma 8, D.L. 31 agosto 2013, n. 102,* convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 ottobre 2013, n. 124,* dall'*art. 6, comma 3, D.L. 31 agosto 2013, n. 101,* convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 ottobre 2013, n. 125* e dagli *artt. 3, comma 9, lett. b), e 11, comma 4-bis, D.L. 24 giugno 2014, n. 90,* convertito, con modificazioni, dalla *L.*

[11 agosto 2014, n. 114](#). Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' [art. 16, comma 1-quater, D.L. 24 giugno 2016, n. 113](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 agosto 2016, n. 160](#).

[\(109\)](#) La [Corte costituzionale, con sentenza 02 - 06 luglio 2012, n. 173](#) (Gazz. Uff. 11 luglio 2012, n. 28, 1^a Serie speciale), ha dichiarato: 1) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3, promosse in riferimento all'articolo 36 della Costituzione e al principio di ragionevolezza; 2) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 3, promosse in riferimento agli articoli 39, 117, terzo comma, e 119 della Costituzione; 3) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 28, promosse in riferimento agli articoli 117, terzo comma, e 119; 4) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 29, promosse in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettera g), terzo e quarto comma, e 119; 5) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 31, promosse in riferimento agli articoli 117, terzo e quarto comma, e 119 della Costituzione; 6) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 36, promosse in riferimento agli articoli 3, 97, 117, secondo comma, lettera g), terzo e quarto comma, 118, primo comma, e 119. La stessa Corte, con sentenza 18 - 30 luglio 2012, n. 215 (Gazz. Uff. 8 agosto 2012, n. 32, 1^a Serie speciale), ha dichiarato: 1) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 4, promosse in riferimento all'articolo 36 della Costituzione e al principio di ragionevolezza; 2) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 21, promosse in riferimento agli articoli 3, 36 e 39 della Costituzione; 3) cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 2-bis, promosse in riferimento agli articoli 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, all'articolo [10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3](#) e agli articoli 2, lettera a), 3, lettera f), e 4, della [legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4](#); 4) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 1, promosse in riferimento agli articoli 117, terzo comma, e 119 della Costituzione; 5) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 2-bis, promosse in riferimento agli articoli 117, terzo comma, e 119 della Costituzione; 6) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 4, promosse in riferimento agli articoli 39, 117, terzo comma, e 119 della Costituzione e agli articoli 2, lettere a) e b), 3, lettera f), e 4, della [legge costituzionale n. 4 del 1948](#); 7) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 21, promosse in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

[\(115\)](#) La Corte costituzionale, con sentenza 24 - 27 marzo 2014, n. 61 (Gazz. Uff. 2 aprile 2014, n. 15, 1^a Serie speciale), ha dichiarato: 1) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, primo periodo, promosse in riferimento all'art. 119 della Costituzione e all'art. 8, numero 1), ed al Titolo VI del [D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670](#); 2) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4; 3) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, promosse in riferimento all'art. 119 Cost. e all'art. 8, numero 1), ed al Titolo VI del [D.P.R. n. 670 del 1972](#); 4) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, quarto periodo, promosse in riferimento all'art. 119 Cost. e all'art. 8, numero 1), ed al Titolo VI del [D.P.R. n. 670 del 1972](#); 5) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2-bis, promosse in riferimento all'art. 119 Cost. e all'art. 8, numero 1), ed al Titolo VI del [D.P.R. n. 670 del 1972](#); 6) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3, promosse in riferimento all'art. 119 Cost. e all'art. 8, numero 1), ed al Titolo VI del [D.P.R. n. 670 del 1972](#); 7) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 28, promosse in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost.; 8) non fondate le questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 9, comma 29, promosse in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost..

[\(119\)](#) La [Corte costituzionale, con ordinanza 17 novembre - 11 dicembre 2015, n. 264](#) (Gazz. Uff. 16 dicembre 2015, n. 50, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania.

[\(120\)](#) Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi [l'art. 6, comma 1, D.L. 31 marzo 2011, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 maggio 2011, n. 75](#), [l'art. 1, comma 6-bis, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 febbraio 2012, n. 14](#), [l'art. 10, comma 10-bis, D.L. 31 agosto 2013, n. 101](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 30 ottobre 2013, n. 125](#), [l'art. 4, comma 3, D.L. 6 marzo 2014, n. 16](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 2 maggio 2014, n. 68](#), [l'art. 11, comma 4-ter, D.L. 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 114](#), [l'art. 1, comma 532, L. 23 dicembre 2014, n. 190](#) e, successivamente, [l'art. 1, comma 347, L. 28 dicembre 2015, n. 208](#), come modificato dall' [art. 1, comma 445, L. 11 dicembre 2016, n. 232](#).

[\(122\)](#) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi [l'art. 1, comma 5, Ordinanza 12 luglio 2011, n. 3951](#) e [l'art. 37, comma 11, D.L. 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 15 luglio 2011, n. 111](#).

[\(124\)](#) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi [l'art. 55, comma 1-quater, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 marzo 2012, n. 27](#), [l'art. 4, comma 9-bis, D.L. 31 agosto 2013, n. 101](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 30 ottobre 2013, n. 125](#), [l'art. 8, comma 1, D.L. 31 maggio 2014, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 29 luglio 2014, n. 106](#), [l'art. 1, comma 542, L. 28 dicembre 2015, n. 208](#) e [l'art. 3-bis, comma 2, D.L. 24 giugno 2016, n. 113](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 agosto 2016, n. 160](#). Vedi, anche, [l'art. 8, comma 10-bis, D.L. 24 aprile 2014, n. 66](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 23 giugno 2014, n. 89](#), [l'art. 9-decies, comma 2, D.L. 19 giugno 2015, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2015, n. 125](#), [gli artt. 3, comma 1, e 50-bis, comma 1, D.L. 17 ottobre 2016, n. 189](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 15 dicembre 2016, n. 229](#) e [l'art. 22, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 giugno 2017, n. 96](#).

[\(126\)](#) Per la sospensione dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi [l'art. 3-bis, comma 1, lett. a\), D.L. 3 dicembre 2012, n. 207](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 dicembre 2012, n. 231](#).